

STATUTO

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO

Art. 1 – Denominazione, sede, e scopo del Fondo. – La Fondazione “Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani”, che costituisce l’evoluzione del Fondo costituito con accordo sindacale del 3 maggio 1960 e pertanto agisce in regime di totale continuità con il medesimo, risiede in Roma ed ha lo scopo di provvedere ad un trattamento complementare di previdenza in favore dei dirigenti e degli amministratori dei giornali quotidiani.

Il “Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani” è iscritto dal 5 agosto 1999 presso l’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP al n. 1042 della I Sezione Speciale – Fondi Preesistenti.

Art. 2 – Obbligatorietà di Iscrizione. - Devono essere iscritti al Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani i direttori generali ed i dirigenti dipendenti dalle aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie d’informazione quotidiana per la stampa, quelli della Federazione Italiana Editori Giornali, dell’Associazione Stampatori Italiana Giornali, del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “Fiorenzo Casella” e del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani.

Sono assimilati ai direttori generali i liquidatori delle società e degli enti di cui al precedente comma e con i quali abbiano rapporti di dipendenza.

Art. 3 – Iscrizioni facoltative. – Possono essere iscritti, a domanda, entro 60 giorni dalla nomina e per tutta la durata dell’incarico, i presidenti degli enti di cui al precedente articolo, gli editori e stampatori di giornali quotidiani e periodici, i titolari di agenzie di informazione quotidiana per la stampa, gli amministratori delle aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e periodici, di agenzie di informazione quotidiana per la stampa ed i dirigenti delle aziende editrici e/o stampatrici di periodici.

L’iscrizione di questi ultimi è subordinata all’adesione al Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani di tutti i dirigenti dell’azienda di appartenenza.

Non sono considerati amministratori agli effetti di cui al primo comma, i membri dei collegi sindacali e i revisori.

Art. 4 – Nomenclatura. – Per brevità, nel contesto del presente Statuto nonché del Regolamento allegato, il Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani è denominato “Fondo”; le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e periodici e le agenzie di informazione quotidiana per la stampa sono denominate con la parola “Aziende”; la Federazione Italiana Editori Giornali, l’Associazione Italiana Stampatori Giornali, il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “Fiorenzo Casella” e il Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani con la parola “Enti”; i direttori generali, i dirigenti delle aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani, quelli delle agenzie di informazione quotidiana per la stampa e degli enti suddetti, nonché i presidenti degli enti medesimi e gli altri soggetti di cui all’art. 3, con la parola “dirigenti”, salvo il riferimento a “iscritti obbligatori”, definiti dall’art. 2, e “iscritti facoltativi” definiti dall’art. 3, ove ne ricorra la necessità.

Art. 5 - Organi del Fondo sono:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Comitato Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 6 - Il Presidente del Fondo è nominato, di comune accordo, dalle parti stipulanti il presente Statuto.

Egli ha la rappresentanza legale del Fondo, ne cura il funzionamento, provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Direttivo, riferisce a questo sulla liquidazione delle pensioni per la ratifica.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata, egli può delegare ad un membro del Comitato Direttivo, in tutto o in parte, le proprie funzioni ed i propri poteri.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri, compreso il Presidente, dei quali 6 nominati dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall’Associazione Stampatori Italiana Giornali e 6 dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali e dal Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente una volta all'anno e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 6 consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Fondo e dà le direttive tecniche ed amministrative per l'attuazione dei fini istituzionali.

In particolare:

- a) nomina nel suo seno i membri del Comitato Direttivo;
- b) approva il bilancio contabile entro il primo semestre di ogni anno ed il bilancio tecnico, di cui al seguente articolo 15, entro l'anno successivo a quello di riferimento;
- c) dà le direttive circa l'impiego dei fondi;
- d) decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti;
- e) propone alle Organizzazioni che hanno costituito il Fondo eventuali modificazioni al presente Statuto e al Regolamento;
- f) delibera circa le azioni giudiziarie;
- g) delibera l'eventuale concessione di erogazioni straordinarie ai superstiti dei dirigenti non aventi diritto a prestazioni e che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, decreti, regolamenti.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo è costituito, oltre che dal Presidente del Fondo, da 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno ogni 4 mesi su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze è necessaria almeno la presenza di 4 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze partecipa con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 10 - Il Comitato Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) predispone i bilanci e le relative relazioni;
- b) delibera sugli investimenti delle disponibilità finanziarie e delle riserve tecniche secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- c) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio del Fondo ed a quelle che non risultino espressamente assegnate ad altri organi;
- d) delibera sulle iscrizioni facoltative al Fondo e sulle proscuzioni volontarie;
- e) delibera in prima istanza sui ricorsi degli iscritti;
- f) delibera su tutte le questioni ad esso riferite dal Consiglio di Amministrazione e, in via di urgenza, ne esercita i poteri, limitatamente ai punti f), g), h) dell'art. 8, riservando alla ratifica del medesimo nella prima seduta, le deliberazioni adottate.

Art. 11 - Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo viene redatto processo verbale a cura di un segretario designato di volta in volta dal Presidente.

Il verbale sarà letto ed approvato nella riunione immediatamente successiva e dovrà essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati:

- il Presidente, di comune accordo tra le parti stipulanti il presente Statuto;
- un Revisore effettivo ed uno supplente di comune accordo tra la Federazione Italiana Editori Giornali e l'Associazione Stampatori Italiana Giornali;
- un Revisore effettivo ed uno supplente, dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali e dal Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile del Fondo, esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio assiste alle sedute del Comitato.

Art. 13 - I componenti degli organi del Fondo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Le persone che per qualsiasi motivo vengano, durante il quadriennio a cessare dalla carica, sono sostituite dalle Organizzazioni dalle quali furono nominate.

Art. 14 - Le cariche di cui all'art. 5, lett. a) b) e c) sono gratuite salvo diversa determinazione del Comitato Direttivo.

Ai componenti del Collegio dei Revisori sarà corrisposto un compenso annuo nella misura di legge.

Ai componenti dei vari organi partecipanti alle riunioni o in missione sono dovute soltanto le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno, nella misura che viene determinata dal Comitato Direttivo.

ESERCIZIO E PATRIMONIO

Art. 15 - L'esercizio finanziario del Fondo coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'esercizio deve essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione di norma entro il primo semestre ed inviato alle Organizzazioni stipulanti il presente Statuto corredato dalle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Il bilancio tecnico deve essere eseguito da attuario iscritto all'Albo, almeno ogni 3 anni, per verificare le condizioni di equilibrio della gestione in rapporto al sistema tecnico-assicurativo adottato, ed evidenziare l'esigenza di provvedimenti di variazioni contributive.

Sistema tecnico assicurativo - Il sistema tecnico-assicurativo della gestione a decorrere dal 1/1/2003 è stato trasformato a capitalizzazione. A partire dalla predetta data vengono istituite due gestioni, a contabilità separata, denominate rispettivamente "gestione di solidarietà" e "gestione a capitalizzazione".

Il contributo complessivamente versato al Fondo è destinato alle due gestioni e ripartito tra di esse secondo le misure stabilite dalle Organizzazioni contraenti, in base alle eventuali modifiche individuate come necessarie da periodiche valutazioni attuariali, tenuto conto delle risultanze gestionali.

La "gestione di solidarietà" è retta in regime di premio medio generale e pertanto ad essa viene attribuito il patrimonio netto restante al Fondo alla data sopra richiamata; la "gestione a capitalizzazione" è retta secondo il sistema dei conti individuali.

Nella configurazione del predetto sistema, la parte di contribuzione destinata a solidarietà è finalizzata a garantire la continuità nei pagamenti delle pensioni in essere alla data del 1/1/2003 e la corresponsione ai dirigenti delle quote di pensione secondo il vecchio regime afferenti i periodi di iscrizione anteriori alla data sopra richiamata, mentre la parte di contribuzione destinata a capitalizzazione individuale è rivolta ad assicurare ai dirigenti l'erogazione delle prestazioni afferenti i periodi di iscrizione successivi alla data del 1/1/2003.

Conto individuale - Per ciascun dirigente iscritto al Fondo alla data del 1/1/2003 e per tutti i futuri iscritti, è istituito un conto individuale nel quale affluiscono i contributi versati relativamente alle quote destinate a capitalizzazione individuale.

La gestione dei conti individuali è normata dall'art. 45 del Regolamento.

I contributi versati relativamente alle quote destinate a solidarietà sono registrati, cumulativamente su un apposito conto di solidarietà all'uopo istituito.

Art. 16 - Le riserve tecniche ed i fondi disponibili della gestione possono essere investiti:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli equiparati;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

c) in azioni di società immobiliari.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia deliberare anche investimenti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 17 - Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dai beni che, per acquisto, donazione e per qualsiasi altro titolo pervengano al Fondo;
- b) da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.

Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) i contributi, ivi compresi quello consistente nella destinazione di quota o dell'intero TFR, versati dalle aziende nonché dai rispettivi dirigenti, nella misura stabilita tempo per tempo dagli accordi vigenti;
- b) gli importi trasferiti dagli iscritti da altri Fondi Pensione Complementari ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 252/2005, con le modalità previste dal Regolamento;
- c) gli interessi di mora sui contributi di cui alla lett. a);
- d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrare;
- e) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Art. 18 – Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e del Regolamento spettano alle organizzazioni che hanno costituito la Fondazione.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani.

ISCRIZIONI

Art. 2 - Iscrizioni obbligatorie. - Le aziende e gli enti sono tenuti ad iscrivere al Fondo i dirigenti di cui all'art. 2 dello Statuto entro 15 giorni dall'assunzione ed a corrispondere i relativi contributi a partire dalla data di assunzione stessa.

Art. 3 – Condizioni ed efficacia dell'iscrizione facoltativa. - Le iscrizioni facoltative dei soggetti di cui all'art. 3 dello Statuto sono ammesse con delibera del Comitato Direttivo su domanda presentata dall'interessato entro 60 giorni dalla data di nomina negli specifici incarichi o di acquisizione della qualifica previsti dallo stesso art. 3.

L'iscrizione facoltativa dà luogo all'applicazione integrale del Regolamento con assimilazione a tutti gli effetti dell'iscritto facoltativo a quello obbligatorio.

Art. 4 - Decorrenza e sospensione degli effetti dell'iscrizione. – Gli effetti dell'iscrizione decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il pagamento dei contributi; l'anzianità contributiva si sospende per risoluzione del rapporto di lavoro, o la cessazione degli incarichi o delle attività del dirigente, ferma restando la possibilità di contribuzione volontaria ai sensi degli artt. 30 e seguenti; la instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, la ripresa della precedente attività o la riassunzione degli incarichi da parte del dirigente ne determina l'ulteriore decorso, agli effetti di cui all'art. 19.

La cessazione della qualifica che ha dato titolo all'iscrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 dello Statuto equivale, in ordine all'applicazione del precedente comma, alla cessazione dell'attività presso il settore; il dirigente interessato può chiedere, in alternativa alla prosecuzione volontaria di cui all'art. 30 e successivi, l'iscrizione ai sensi dell'art. 19, rimanendo acquisita l'anzianità maturata come iscritto obbligatorio.

ANZIANITÀ E CONTRIBUTIONI

Art. 5 - Anzianità ai fini previdenziali. - Ai fini del presente Regolamento per anzianità si intendono i periodi di effettivo servizio, o di permanenza negli incarichi o nell'attività, maturati dal dirigente, come tale, presso le aziende o gli enti di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto, coperti da contribuzione a norma degli artt. 6, 7, 19 e 32.

Nell'ipotesi di esercizio successivamente all'1/1/2003 della facoltà di trasferimento al Fondo ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 252/2005, delle posizioni contributive accese presso altri Fondi, il Fondo, a richiesta dell'interessato, conferisce ad ogni effetto la pensione previdenziale complessivamente maturata dal dirigente e provvede alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Periodi di contribuzione. - Il contributo è dovuto per tutta la durata dell'attività del dirigente nel settore, quand'anche abbia superato l'età normale di pensionamento per vecchiaia (secondo le progressioni di età previste per gli uomini e le donne dalle vigenti disposizioni) e comunque per tutti i periodi in cui l'azienda o l'ente dai quali il dirigente dipende od ai quali è preposto, sono tenuti a corrispondergli la retribuzione intera o parziale; per gli iscritti facoltativi i contributi sono dovuti per tutta la durata degli incarichi o delle rispettive attività.

Il periodo di preavviso, e quello relativo alla indennità fissa, deve essere coperto da contribuzione nella misura di cui all'art. 7 ed è utile ai fini del calcolo della pensione, in base all'accredito dei contributi medesimi sul conto individuale del dirigente. La durata del suddetto periodo di preavviso o dell'indennità fissa è altresì utile per integrare i requisiti di anzianità ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 5.

Art. 7 - Contributi - I contributi di cui al 1° comma dell'art. 6, non consistenti nella destinazione di quota del TFR, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imputabile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'azienda e del dirigente, con le decorrenze stabilite dagli accordi tempo per tempo vigenti.

Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

La quota di TFR destinata al Fondo è quella fissata dagli accordi contrattuali tempo per tempo vigenti. I conferimenti di TFR sono dovuti al 31 Dicembre dell'anno di maturazione; in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono dovuti all'atto del primo versamento contributivo, effettuato dall'Azienda successivamente alla liquidazione dei dirigenti.

A decorrere dal 1/1/2003 l'aliquota contributiva dovuta da azienda e dirigenti è quella prevista dall'art. 3 dell'accordo 22/1/2002, con le variazioni apportate dall'accordo 29/05/2009 e dall'accordo 25/09/2015.

È consentito a ciascun iscritto di corrispondere al Fondo apporti contributivi aggiuntivi della retribuzione imponibile, variando tempo per tempo la misura desiderata. Tale contribuzione, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al Fondo la relativa domanda, è corrisposta per il tramite dell'azienda con la contribuzione da essa dovuta.

Art. 8 - Pagamento dei contributi. - Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con versamenti nei conti correnti bancari, intestati al "Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani".

Il pagamento deve essere eseguito entro il 15° giorno successivo al periodo al quale si riferiscono i contributi.

Art. 9 - Contributi arretrati. - L'azienda o l'ente o l'iscritto facoltativo che non versi i contributi entro il termine indicato nel precedente art. 8 è tenuto a versare, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun periodo, gli interessi di mora nella misura che il Consiglio di Amministrazione determinerà anno per anno.

I contributi si prescrivono con il decorso di 10 anni dal giorno entro il quale dovevano essere corrisposti.

PRESTAZIONI

Art. 10 - Condizioni di diritto alla pensione di invalidità. - Ha diritto alla pensione di invalidità il dirigente che, essendo titolare di pensione di invalidità a carico dell'INPS, possa far valere almeno 5 anni di anzianità ai sensi dell'art. 5 ed abbia risolto il rapporto di lavoro nel settore.

Art. 11 - Condizioni di diritto alla pensione di vecchiaia. - Ha diritto alla pensione di vecchiaia il dirigente che, essendo titolare di pensione di vecchiaia a carico dell'AGO, possa far valere almeno 13 anni di anzianità ai sensi dell'art. 5 ed abbia risolto il rapporto di lavoro in atto.

Art. 12 - Condizioni di diritto alla pensione anticipata. - L'iscritto che abbia già maturato 13 anni di anzianità ai sensi dell'art. 5, sia titolare di pensione anticipata dell'AGO o di altre previdenze di carattere obbligatorio, ed abbia risolto il rapporto di lavoro in atto, può ottenere, a domanda, la pensione anticipata.

Art. 13 - Condizioni di diritto alle pensioni ai superstiti. - Le pensioni di cui all'art. 10, 11 e 12 spettano, quali superstiti, ai familiari del dirigente deceduto in presenza del rapporto di lavoro o anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda e purché il dirigente abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani, nei termini ed alle condizioni in appresso elencati e nelle misure previste dall'art. 15. Sono considerati superstiti:

a) la vedova, il vedovo se invalido o ultrasessantacinquenne, in caso che il coniuge sia separato legalmente o divorziato valgono le norme di legge;

- b) gli orfani (figli legittimi o legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti) di età inferiore a 18 anni, che non esercitino alcuna attività lavorativa e, se figlie, non abbiano contratto matrimonio;
- c) gli orfani di cui alla precedente lettera b), anche in età superiore ai 18 anni, sino al 21° anno qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età qualora frequentino l'Università, sempreché risultino a carico del genitore al momento del decesso;
- d) gli orfani di cui alla precedente lettera b) riconosciuti invalidi al lavoro, anche se abbiano superato l'età di 18 anni.
- e) in mancanza dei superstiti di cui alle lettere che precedono, i genitori conviventi a carico;
- f) in mancanza anche dei genitori, i fratelli celibi o le sorelle nubili superstiti, sempreché alla morte del loro congiunto risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Non è richiesto il requisito di attività alla data della morte qualora, alla stessa data, l'anzianità maturata dal dirigente ai sensi dell'art. 5 non sia inferiore a 13 anni.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di alcuno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote indicate al successivo art. 14.

Non ha diritto alla pensione di reversibilità il coniuge superstite qualora, dopo la decorrenza della pensione diretta, il dirigente abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e, comunque, quando la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde da tali requisiti quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di guerra e di servizio.

Il limite massimo della pensione al nucleo familiare è pari alla pensione del dirigente alla data della morte.

Art. 14 - Reversibilità delle pensioni dirette. - Le pensioni di invalidità, vecchiaia e anticipata previste dagli artt. 10, 11 e 12 sono reversibili a favore dei superstiti indicati nel precedente art. 13 con riferimento alla data di morte del pensionato secondo le seguenti aliquote:

a) per il coniuge e gli orfani:

60% per un superstite

75% per due superstiti

90% per tre superstiti

100% per quattro e più superstiti;

b) per i genitori a carico o collaterali a carico ed invalidi (sempreché manchino coniuge ed orfani): 30% per ciascuno di essi.

Tali percentuali si applicano all'importo pensionistico in pagamento all'atto del decesso.

La quota a ripartizione di cui alla let. a) del comma 2 dell'art. 15 delle pensioni di reversibilità liquidate a far data dal 1/10/2015 è ridotta del 50%.

A far data dal 1/10/2015, limitatamente alla quota di pensione a capitalizzazione di cui alla let. b) del comma 2 dell'art. 15, la reversibilità è riconosciuta a condizione che l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione, non vi abbia espressamente rinunciato.

Art. 14 bis – Opzione per la reversibilità - A far data dal 1/10/15, il dirigente dovrà indicare nella domanda di pensione se intende o non intende godere, relativamente alla quota di pensione a capitalizzazione di cui alla let. b) del comma 2 dell'art. 15, del beneficio della reversibilità a favore dei superstiti.

A seconda della scelta effettuata troveranno applicazione la tavola 1 bis o la tavola 1 ter allegate al Regolamento.

Art. 15 - Importo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e anticipata. - L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, invalidità e anticipata, è determinato con i criteri e le modalità di seguito descritte.

Per le pensioni, aventi decorrenza successiva all'1/1/2003, accese in favore di dirigenti iscritti alla predetta data, o loro superstiti, e che possano far valere periodi di contribuzione anteriori alla suddetta data, l'importo mensile della pensione sarà costituito dalle due seguenti quote:

a) quota di pensione maturata per i periodi di contribuzione anteriori alla data sopra richiamata, calcolata sulla base della quota pensionistica vigente e dell'effettiva anzianità contributiva maturata secondo le seguenti percentuali: 100% della misura pensionistica per l'anzianità pensionabile sino a 13 anni; 75% di tale misura per ciascun anno di anzianità oltre il 13° anno e fino al 20°; 50% della misura stessa per ciascun anno di anzianità oltre il 20°. Detta quota è rivalutata al momento dell'effettivo pensionamento con i coefficienti di adeguamento utilizzati ai fini della rivalutazione annuale delle pensioni, prevista dall'art. 20, relativamente ad ogni eventuale variazione che si verificherà a partire dalla data del

1/1/2003 fino a quella immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. Per le pensioni ai superstiti di cui all'art. 13, alla quota così calcolata si applicano le relative aliquote di liquidazione in funzione della composizione del nucleo familiare superstite avente diritto, secondo le percentuali previste nell'art. 14;

b) quota di pensione acquisita sulla base della contribuzione successiva alla data del 1/1/2003, ottenuta trasformando in rendita le somme accumulate, a tutto il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione, nel conto individuale di ciascun iscritto o dante causa. I relativi coefficienti di conversione in rendita del capitale individuale accumulato sono contenuti nelle tabelle in calce riportati ¹⁾.

Per le pensioni che si accenderanno in favore di dirigenti la cui iscrizione al Fondo è successiva all' 1/1/2003, l'importo mensile della pensione è determinato sulla base dei criteri di cui alla lettera b) del precedente comma.

In favore dei beneficiari che abbiano accumulato nel conto individuale, per i corrispondenti periodi di iscrizione successiva alla data di cui sopra, una somma inferiore all'importo che sarà annualmente stabilito dal Comitato Direttivo, la quota di pensione relativa sarà liquidata in forma capitaria e corrisposta in unica soluzione.

Art. 15 bis – Contributo di solidarietà - A tutte le pensioni, sia in corso di pagamento che future, è applicato, a far data dal 1/10/2015, un contributo di solidarietà del 17,5%.

Il contributo verrà applicato:

- a) sul complessivo importo dei trattamenti liquidati integralmente con il sistema a ripartizione di cui alla let. a) del comma 2 dell'art. 15;
- b) sull'importo della quota a ripartizione di cui alla let. a) del comma 2 dell'art. 15 dei trattamenti liquidati con il sistema misto di cui al medesimo articolo.

Art. 16 - Importo della pensione a superstiti. – Ferma restando la riduzione disposta, per le pensioni liquidate a far data dal 1/10/2015, dal comma 3 dell'art. 14, i superstiti del dirigente deceduto in attività definiti dall'art. 13 ed alle condizioni previste dallo stesso articolo, hanno diritto a pensione nella misura che sarebbe spettata al dirigente medesimo ai sensi dell'art. 15 in caso di invalidità intervenuta allo stesso momento della morte, applicando le aliquote di reversibilità di cui all'art. 14 alla sola quota calcolata secondo i criteri di cui alla lettera a) comma 2, dell'art. 15 relativa ai danti causa, in quanto la quota pensione di cui alla lettera b) dell'anzidetto comma 2 dell'art. 15 è già calcolata tenendo conto della composizione del nucleo familiare all'atto del decesso del dante causa, attraverso l'utilizzo dei coefficienti di trasformazione in rendita del capitale individuale. Ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare dei superstiti dovrà essere notificata dagli interessati al Fondo per le conseguenti modifiche della pensione.

Art. 17- Decorrenza delle prestazioni. - Le pensioni previste dal presente Regolamento decorrono, fermo rimanendo il disposto di cui all'art. 22 secondo comma, dal mese immediatamente successivo a quello di acquisizione delle condizioni di diritto di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14: in particolare, per le pensioni a superstiti o di reversibilità, dal mese successivo a quello di morte del dirigente rispettivamente in attività o pensionato.

Art. 18 - Cessazione, revoca o interruzione delle prestazioni. - Le pensioni dirette cessano per decesso del titolare.

La pensione a superstiti o di reversibilità è modificata nell'importo o cessa per:

- decesso dei o del titolare;
- raggiungimento del 18° anno di età dei figli abili non studenti;
- compimento del corso di studi o del 21° anno di età dei figli studenti di scuola media;
- compimento del corso normale di laurea o del 26° anno di età dei figli studenti universitari;
- cessazione dello stato di invalidità del marito, dei figli o dei collaterali inabili;
- nuovo matrimonio del coniuge;
- matrimonio dei collaterali;
- matrimonio delle figlie.

Le prestazioni sono comunque revocate quando vengono a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca e l'interruzione sono ratificate dal Comitato Direttivo del Fondo e possono derivare anche dall'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 23, 24, 25.

Art. 19 - Ripristino dei rapporti di attività e pensioni postergate. – Il dirigente che ha sospeso la contribuzione al Fondo per cessazione dell'attività o degli incarichi che danno titolo all'iscrizione e ripristini prima del diritto a pensione nuovo rapporto di lavoro o nuovo incarico presso aziende od enti del settore, ha diritto al cumulo delle anzianità contributive maturate nei vari periodi ai sensi dell'art. 5.

La liquidazione delle prestazioni è comunque effettuata secondo le misure e la normativa vigenti alla data della

cessazione dell'ultimo rapporto di attività o incarico di durata non inferiore ad un biennio, salvo l'applicazione dell'art. 20, a partire da tale data.

Il dirigente pensionato che riprende l'attività nel settore e la conseguente contribuzione al Fondo ai sensi del presente Regolamento, acquista il diritto ad un supplemento di pensione liquidato dal 1° gennaio di ciascun anno, derivante dalla trasformazione in rendita di quanto accumulato sul conto individuale nell'anno precedente. Per i conferimenti del TFR maturando trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 42 e successivi del Regolamento.

In caso di morte durante il periodo suddetto, è applicato l'art. 14 alla pensione effettivamente in corso di godimento, maggiorata del supplemento maturato alla data della morte e non ancora liquidato al dante causa.

Art. 20 – Adeguamento delle pensioni in corso di godimento. – Le pensioni in corso di godimento all' 1/1/2003 sono rivalutate ad ogni fine anno e con effetto dal 1° gennaio successivo delle seguenti misure dell'80% della percentuale di incremento registrata a tale data sulla media delle retribuzioni stabilite dal CCNL per effetto dell'incremento dei minimi retributivi nell'anno precedente:

- 1) fino a 13 volte la misura pensionistica 100%;
- 2) da più di 13 a 20 volte la misura pensionistica 75%;
- 3) oltre 20 volte la misura pensionistica 50%.

Analogo sistema di adeguamento è applicato per le pensioni accese successivamente alla data sopra richiamata limitatamente alla quota di pensione di cui alla lettera a) dell'art. 15 del presente Regolamento.

Nel periodo compreso tra il 1/10/2015 e il 30/09/2018 per tutte le pensioni è sospesa, limitatamente alla quota di pensione a ripartizione di cui alla let. a) del comma 2 dell'art. 15, l'applicazione del presente articolo.

Art. 21 - Pagamento delle pensioni. - La pensione è corrisposta per 13 rate mensili l'anno.

La 13ª rata verrà erogata nel mese di dicembre.

La 13ª rata di pensione non è frazionabile e il diritto a conseguirla è subordinato alla maturazione della rata di pensione per il mese di dicembre.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 22 - Richiesta delle prestazioni. - Le domande per la concessione o la ripresa delle prestazioni debbono essere presentate al Fondo entro 3 mesi dall'acquisizione delle condizioni di diritto ai sensi dei precedenti artt. 10, 11, 12, 13, 14, e 19, redatte su appositi moduli forniti dal Fondo e sottoscritte dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti legali.

Nel caso la domanda sia presentata oltre il suddetto termine la corresponsione della pensione decorre dal mese immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda.

Questa si intende proposta nel giorno in cui è pervenuta alla sede del Fondo.

L'integrazione della documentazione può essere dilazionata per un periodo di tempo fissato secondo le necessità del Comitato Direttivo del Fondo.

Art. 23 - Documentazione della domanda per pensioni dirette. – La domanda per concessione della pensione per invalidità, vecchiaia o anticipata deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita del richiedente;
- 2) stato di famiglia;
- 3) attestazione dell'azienda o dell'ente con il quale il dirigente ebbe a risolvere l'ultimo rapporto di lavoro, sottoscritta da chi ne abbia la rappresentanza legale, dalla quale risultino:
 - a) la data dell'inizio e quella della fine del rapporto di lavoro intercorso, ovvero l'indicazione della durata dei singoli periodi di servizio prestati, a più riprese, presso la stessa azienda e lo stesso ente;
 - b) la qualifica ricoperta al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) attestazione dell'INPS relativa alla pensione a carico di tale Istituto.

I presidenti degli enti ed i soggetti di cui all'art. 3 dello Statuto, oltre a produrre i documenti menzionati ai nn. 1, 2, 4, sono tenuti a documentare la cessazione della loro attività, ovvero quella degli incarichi ricoperti, nonché la data di inizio e di fine dei medesimi e la qualifica ricoperta all'atto della cessazione.

Art. 24 - Documentazione della domanda di pensione ai superstiti di attivo o di pensionato. - La domanda di

concessione della pensione indiretta o di reversibilità in favore dei superstiti deve essere corredata dai seguenti documenti, in quanto attinenti alla domanda stessa:

- 1) certificato di morte del dirigente iscritto o pensionato;
- 2) stato di famiglia intestato al dirigente;
- 3) certificato di matrimonio del coniuge superstite;
- 4) certificato attestante lo stato vedovile del medesimo;
- 5) certificato di nascita degli aventi diritto ai sensi degli artt. 13 e 14, se i relativi dati non risultino dallo stato di famiglia;
- 6) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario che attesti l'eventuale inabilità al lavoro del marito e/o dei figli superstiti o dei collaterali;
- 7) atto di notorietà comprovante che non esista sentenza di divorzio, o di separazione legale tra i coniugi per colpa del sopravvissuto, passate in giudicato; in tale atto debbono essere specificati anche i nomi di tutti i figli del dirigente iscritto o pensionato, deve essere attestato che non ve ne sono altri oltre quelli indicati e deve essere precisato se tra essi vi siano inabilitati o interdetti; deve altresì essere indicato lo stato civile dei figli;
- 8) certificato di frequenza del corso di laurea per i figli studenti universitari superstiti minori di anni 26;
- 9) certificato di vivenza a carico per il genitore superstite o dei collaterali;
- 10) copia autentica del provvedimento della competente Autorità Giudiziaria dal quale risulti che il richiedente è tutore o curatore dei figli del defunto in quanto minori di età o interdetti o inabilitati;
- 11) certificato negativo di matrimonio per i collaterali;
- 12) copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che, nel caso di concorso tra i minori e coniuge superstite, autorizzi quest'ultimo a riscuotere la pensione, ovvero in mancanza di coniuge, autorizzi alla riscossione il tutore nell'interesse dei tutelati che ne abbiano diritto;

Art. 25 - Certificazioni periodiche e adempimenti vari. - Entro il mese di novembre di ciascun anno i beneficiari delle pensioni devono produrre, in quanto correlati con la prestazione, trasmettendoli all'Amministrazione del Fondo:

- 1) certificato di esistenza in vita;
- 2) certificato che attesti il permanere dello stato vedovile;
- 3) certificato negativo di matrimonio per i collaterali e le figlie minori di età od inabili;
- 4) certificato di frequenza del corso di laurea per gli orfani universitari.

I predetti certificati non sono ritenuti validi se rilasciati anteriormente al mese di novembre.

I beneficiari delle prestazioni debbono inoltre notificare tempestivamente al Fondo:

- a) i cambiamenti di residenza;
- b) il decesso dei componenti i nuclei familiari superstiti.

La richiesta di pagamento delle mensilità insolute di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 deve essere inoltrata al Fondo entro 3 mesi dall'evento e deve essere corredata:

- 1) dal certificato di morte;
- 2) dallo stato di famiglia intestato al defunto;
- 3) dalla copia autentica del testamento, ove esista, ovvero da atto notorio attestante che il pensionato è deceduto intestato.

In tale atto devono essere indicati i nomi dei successibili, il rapporto ed il grado di parentela con il defunto e la loro residenza; deve essere attestato inoltre che, all'infuori delle persone indicate, non esistano altri aventi diritto all'eredità.

Art. 26 - Modalità di pagamento - Rettifiche. - Il Presidente del Fondo dispone la liquidazione ed il pagamento delle pensioni, la revoca o l'interruzione ai sensi dell'art. 18, la rettifica o la sospensione delle pensioni già liquidate ove ritenga necessarie nuove indagini istruttorie o nel caso in cui i beneficiari non abbiano rinnovato la documentazione prevista dall'art. 25 o per altri motivi che giustifichino il provvedimento.

Art. 27 - Riscossione della pensione. - Il pagamento è effettuato mediante accredito in conto corrente bancario o postale intestato esclusivamente al pensionato stesso.

Questi, per impedimento comprovato di malattia, trasferimento all'estero o altro giustificato motivo, può chiedere al Comitato Direttivo del Fondo, per iscritto e con firma autenticata, che il pagamento sia effettuato a persona designata.

In caso di accoglimento della richiesta il pagamento alla persona designata comporta liberazione del Fondo ed esonero da ogni responsabilità. Le mensilità dovute ed eventualmente non riscosse dal pensionato prima della morte e la mensilità esigibile nel mese di avvenimento del decesso sono devolute agli eredi del beneficiario secondo le norme del codice civile.

Art. 28 - Cessione e prescrizione delle prestazioni. - La cessione della pensione non opera nei confronti del Fondo.

Le mensilità di pensione maturate e non riscosse entro il termine di 5 anni dalla data di esigibilità, sono prescritte a favore del Fondo.

**CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL FONDO
TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA**

Art. 29 - In caso di cessazione dell'iscrizione al "Fondo" senza aver maturato i 13 anni di anzianità contributiva ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il dirigente può optare per i regimi di trasferimento o di riscatto contemplati dall'art. 14 del D. Lgs. 252/2005.

L'ammontare delle somme oggetto di riscatto o di trasferimento è determinato come segue:

a) in presenza di anzianità inferiore a 1 anno di calendario è posto a disposizione del dirigente un capitale rappresentato dall'ammontare della contribuzione da lui versata, dalle quote di "TFR" conferite e dai relativi rendimenti; quanto residua nella posizione individuale dell'interessato diviene sopravvenienza attiva dell'esercizio in corso, incrementandone gli utili;

b) in presenza di anzianità di iscrizione superiore a 1 anno di calendario è posto a disposizione del dirigente un capitale rappresentato dall'ammontare della contribuzione versata da lui e dalle aziende, dalle quote di "TFR" conferite e dai relativi rendimenti, dedotta la percentuale fissa dello 0,50% del montante complessivo, la quale diviene sopravvenienza attiva dell'esercizio in corso, incrementandone gli utili.

In alternativa all'esercizio delle potestà di cui all'art. 14 del D. Lgs. 252/2005 è riconosciuta al dirigente, indipendentemente dall'anzianità d'iscrizione, la facoltà di conservare presso il Fondo la propria posizione previdenziale individuale, ferma restando l'automatica riattivazione dell'ordinario rapporto contributivo all'atto di una nuova assunzione con un datore facente parte del settore.

In caso di mantenimento della posizione il dirigente avrà diritto alle prestazioni secondo le indicazioni del Regolamento all'atto del conseguimento dei requisiti previsti dagli artt. 10, 11 e 12.

Qualora l'iscritto sia titolare di un trattamento di prepensionamento presso l'INPS, potrà esercitare la facoltà del riscatto del conto individuale anche se abbia maturato i 13 anni di iscrizione al Fondo.

Art. 30 - Prosecuzione volontaria della contribuzione. - Il dirigente che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità a termini dell'art. 5 ed abbia cessato l'attività che ha dato titolo all'iscrizione, può essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

La relativa domanda deve essere presentata entro 5 anni dalla cessazione suddetta; il Fondo è tenuto, su richiesta, a fornire entro 3 mesi dalla stessa, i dati sull'anzianità maturata per l'accertamento del requisito di cui al precedente comma.

Art. 31 - Documentazione della domanda - La domanda di cui al precedente art. 30 deve essere corredata, per i dirigenti definiti all'art. 2 dello Statuto, dai documenti:

a) certificato di nascita;

b) attestazione delle aziende o degli enti presso i quali il dirigente ha prestato la propria attività, dalla quale risulti la durata e la qualità dei servizi prestati;

c) attestazione dell'azienda o dell'ente dell'ultimo periodo di attività, dalla quale risulti la qualifica rivestita dal richiedente.

I presidenti degli enti ed i soggetti definiti all'art. 3 dello Statuto, oltre al certificato di nascita, sono del pari tenuti a documentare l'attività svolta nel settore, la durata della medesima e degli incarichi ricoperti, nonché la qualifica all'atto della cessazione, nei modi confacenti alla necessità.

Art. 32 - La misura dei contributi volontari è stabilita nell'aliquota complessiva vigente (con esclusione del TFR) ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

I contributi volontari saranno calcolati su una base imponibile costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni percepite dal lavoratore nell'ultimo biennio di attività. Per i periodi antecedenti la data dell' 1/1/2003 la misura della retribuzione è quella risultante dal modello CUD.

Art. 33 - Ai fini del diritto e dell'importo delle prestazioni, la contribuzione volontaria è parificata a tutti gli effetti a quella ordinaria.

Il godimento della pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile o a quello dell'ultima rata contributiva se posteriore; le pensioni di invalidità ed a superstiti decorrono dal mese successivo a quello dell'evento.

La domanda di pensione deve essere presentata entro 3 mesi dall'acquisizione del diritto, oltre tale termine la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ritardata.

Art. 34 - Estensione delle norme generali alla prosecuzione volontaria della contribuzione. - Per quanto non specificatamente espresso nell'art. 29 e successivi, valgono, se compatibili, tutte le altre norme regolamentari.

**RICONGIUNZIONE IN UN'UNICA GESTIONE PREVIDENZIALE
DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE MATURATI DAI BENEFICIARI
PRESSO LE GESTIONI
FONDO LAVORATORI GIORNALI E FONDO DIRIGENTI GIORNALI
(Titolo abrogato mediante disdetta comunicata dal Fondo Casella in data 17 marzo 2014)**

Art. 35 - Titolarietà del diritto. - Al beneficiario che in dipendenza dell'attività di servizio prestata presso aziende del settore quotidiani risulti titolare di distinte posizioni assicurative in seno alle gestioni Fondo Previdenza Lavoratori Giornali e Fondo Previdenza Dirigenti Giornali e che possa far valere un'anzianità contributiva di almeno 10 anni, raggiungibili anche con la prosecuzione volontaria della contribuzione, presso la gestione Fondo Lavoratori e di almeno 5 anni presso la gestione Fondo Dirigenti, è data facoltà di chiedere la ricongiunzione in seno ad una sola di dette gestioni di tutti i periodi di assicurazione dei quali sia titolare, con il conseguente diritto di liquidare un'unica pensione a carico della gestione previdenziale presso la quale si è effettuata la ricongiunzione medesima.

In caso di morte del beneficiario, la titolarità del diritto all'esercizio della facoltà di cui sopra si trasferisce ai superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione.

Art. 36 - Termini di presentazione della domanda. - La richiesta di accentrare la posizione assicurativa presso un'unica gestione previdenziale dovrà essere fatta dal beneficiario all'atto del pensionamento o, comunque, della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro con aziende del settore quotidiani e dovrà essere inoltrata alla sede della gestione previdenziale presso la quale si intende effettuare la ricongiunzione.

Art. 37 - Onere finanziario. - La gestione di provenienza trasferirà alla gestione nella quale opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di pertinenza di ognuno di coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente art. 35, con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento periodico alla gestione di provenienza fino alla data di richiesta del trasferimento.

Art. 38 - Valutazione anzianità miste ai fini pensionistici:

a) Le anzianità pregresse maturate fino al 31/12/1994 presso la gestione Fondo Lavoratori e trasferite alla gestione Fondo Dirigenti in forza della ricongiunzione, saranno, ai fini pensionistici, proporzionalmente ridotte in funzione del rapporto tra l'ammontare effettivo del monte contributivo del Fondo Lavoratori e l'ammontare ipotetico dei contributi che si sarebbero dovuti versare al Fondo Dirigenti per lo stesso periodo di iscrizione al Fondo Lavoratori. L'anzianità così ottenuta sarà utile per il calcolo della quota di pensione prevista alla lettera a) del 2° comma dell'art. 15 del presente Regolamento. Nel caso che la ricongiunzione operi, invece, in senso inverso, ossia dalla gestione Fondo Dirigenti alla gestione Fondo Lavoratori, i periodi di iscrizione presso il Fondo Dirigenti saranno considerati interamente validi ai fini dell'anzianità contributiva utile a pensione in seno al Fondo Lavoratori.

b) Il controvalore finanziario della contribuzione trasferita al Fondo Dirigenti per i periodi di assicurazione maturati dai dirigenti successivamente al 31 dicembre 1994 presso il Fondo Lavoratori Giornali, andrà integralmente a costituire e ad accrescere i relativi conti individuali dei dirigenti costituiti dall'1/1/2003 al Fondo Dirigenti e sarà considerato utile per il calcolo della quota di pensione prevista dalla lettera b) del 2° comma dell'art. 33 del Regolamento.

c) Nel caso di ricongiunzione in seno al Fondo Lavoratori Giornali dei periodi maturati dal dirigente presso la gestione del Fondo Dirigenti Giornali, quest'ultimo - salve le disposizioni vigenti, per il trasferimento delle anzianità contributive maturate presso di esso sino alla data del 31/12/2002 - provvederà, per le anzianità successivamente maturate, al trasferimento del solo controvalore finanziario della contribuzione e dei relativi accessori maturati sui conti individuali dei dirigenti.

Art. 39 - Procedimento di ricongiunzione. - La gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa, ricevuta la domanda di ricongiunzione, accerta la sussistenza, da parte del beneficiario, dei requisiti amministrativi richiesti per potere validamente esercitare la facoltà di cui trattasi e, in caso positivo, ne dà comunicazione all'altra gestione interessata, chiedendo ad essa, contestualmente, di voler provvedere al trasferimento

delle somme concernenti l'onere finanziario a suo carico connesso all'operazione di ricongiunzione ed alla trasmissione di tutti gli elementi necessari per la costituzione in seno alla gestione di destinazione della relativa posizione assicurativa oggetto di ricongiunzione.

La gestione interessata, dopo avere a sua volta verificato la sussistenza del diritto del beneficiario a potere validamente esercitare la facoltà in parola, provvede agli adempimenti di cui sopra entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

In caso di ritardato trasferimento delle somme, la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

Il trasferimento delle somme deve essere, comunque, effettuato entro 180 giorni dalla richiesta.

Art. 40 - Normativa applicabile per la liquidazione della pensione unica derivante dalla ricongiunzione. - Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione previdenziale presso la quale si concentra la posizione assicurativa.

Art. 41 - Mancato esercizio della ricongiunzione da parte del beneficiario. - Ove il beneficiario non intenda avvalersi della facoltà di esercitare la ricongiunzione previdenziale di cui trattasi, resterà fermo il suo diritto a conseguire, in presenza dei prescritti requisiti regolamentari, la liquidazione di due pensioni, tra loro del tutto autonome, a carico delle due distinte gestioni previdenziali in questione.

CONFERIMENTO E GESTIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Art. 42 - Dal 1° gennaio 2007 il conto individuale, di cui all'art. 15 dello Statuto, sarà incrementato del TFR maturando da tale data di tutti i dirigenti iscritti che opereranno per tale destinazione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005.

I versamenti annuali delle quote di TFR maturande dall'iscritto sono accumulate sul conto individuale di cui all'art. 15 dello Statuto e amministrati finanziariamente con posizione distinta all'interno del conto individuale che sarà così articolato:

- posizione A): formata dal contributo a capitalizzazione corrente (4% della retribuzione imponibile) più la quota di TFR pari al 2% della retribuzione imponibile, stabiliti dall'accordo sindacale 22 gennaio 2002;
- posizione B): formata dal restante TFR maturando dal 1/1/2007, per tutti i dirigenti che avranno optato per la destinazione di quest'ultimo al Fondo.

Art. 43 - Modalità di conferimento del TFR - Il conferimento del TFR maturando dal 1/1/2007 avviene, con cadenza annuale, secondo:

a) modalità esplicita: entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione, l'iscritto può scegliere di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo al Fondo. Qualora l'iscritto decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e l'iscritto stesso può conferire il TFR maturando al Fondo. In caso di adesione successiva alla data del 30 giugno 2007, l'iscritto può decidere che il conferimento riguardi anche la quota di TFR maturata nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2007;

b) modalità tacita: nel caso in cui l'iscritto, nel periodo di tempo indicato alla lettera a), non esprima alcuna volontà, il conferimento avviene, per il tramite dell'azienda, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti.

L'iscritto presta il suo consenso al trasferimento del TFR maturando residuo al Fondo mediante la sottoscrizione del modulo per l'adesione, fornito dalle aziende, contenente i suoi dati anagrafici e le caratteristiche delle linee di investimento finanziario sulle quali esercitare la propria facoltà di scelta.

In caso di adesione tacita, il Fondo, ricevuto l'elenco nominativo degli aderenti, comunica agli stessi l'avvenuta adesione, informandoli sulla facoltà di riallocare le quote di TFR conferite tacitamente su linee diverse da quella prevista dal 2° comma dell'art. 45.

Art. 44 - Versamento del TFR - Le aziende devono versare direttamente al Fondo le quote di TFR maturando di ciascun iscritto che abbia deciso di conferirle.

I conferimenti di TFR contemplati dall'art. 43 sono dovuti contestualmente al versamento dei contributi afferenti alla retribuzione di dicembre dell'anno di maturazione, ovvero a quella del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 45 - Il Fondo gestisce i conti individuali mediante una struttura multi comparto di investimento articolata in 3

comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento.

Uno dei predetti comparti dovrà necessariamente essere destinato ad accogliere il TFR tacitamente conferito ai sensi della normativa vigente. Tale comparto si caratterizza per essere la linea di investimento più prudentiale, con garanzia di restituzione del capitale e di rendimenti comparabili, nei limiti stabiliti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

Tutti i dirigenti iscritti al Fondo possono indicare il comparto sul quale investire il proprio conto individuale, anche differenziando il tipo di investimento della posizione A e della posizione B di cui all'art. 42.

Tale opzione sarà esercitata attraverso un apposito modulo predisposto dal Fondo che verrà consegnato a tutti i dirigenti iscritti e futuri, accompagnato da una "Nota Informativa" che conterrà la descrizione dettagliata dei 3 comparti di investimento proposti, nonché delle relative spese di gestione attribuite ad ogni comparto.

I conti individuali dei dirigenti che non esprimeranno alcuna opzione di investimento saranno destinati al comparto dalla linea più prudentiale.

Al 1° gennaio di ciascun anno, sui conti individuali che risultavano in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, verranno attribuiti gli interessi derivanti dai rendimenti conseguiti dal comparto di investimento prescelto secondo quanto ai precedenti commi, depurati dei costi di gestione.

Art. 46 - Anticipazioni - L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione B) del conto individuale, di cui all'art. 42, nonché delle altre quote di TFR versate al Fondo, nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30% per la soddisfazione di ulteriori esigenze valutate positivamente dal Fondo.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% di tutto il TFR affluito al Fondo, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Le anticipazioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 47 - Al momento del pensionamento ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento, i dirigenti che avranno maturato una posizione B) nel proprio conto individuale, potranno chiedere la liquidazione in forma capitale fino al 100% di detta quota, al netto delle anticipazioni percepite e non reintegrate ai sensi dell'art. 46. La parte rimanente del conto individuale sarà trasformato in rendita secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 48 - In caso di morte dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, in assenza di superstiti di cui all'art. 13, l'intera posizione maturata sul conto individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la suddetta posizione rimane acquisita al Fondo.

Il riscatto di cui al presente articolo opera nelle misure previste dall'art. 29 del regolamento vigente.

Art. 49 - Al momento della cessazione dall'iscrizione al Fondo, la posizione B) del conto individuale di cui all'art. 42, può essere, a richiesta dell'interessato, riscattata o trasferita ad altro fondo pensione.

Art. 50 - Decorsi due anni dall'iscrizione al Fondo, il dirigente ha la facoltà di trasferire la posizione B) del proprio conto individuale ad altra forma pensionistica.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 51 - Prestiti e anticipazioni. - Il Fondo non può concedere prestiti a favore degli iscritti.

Le sole anticipazioni previste sono quelle regolamentate dall'art. 46.

Art. 52 - Disposizioni transitorie:

- a) le contribuzioni ancora dovute di competenza di periodi anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la normativa vigente nei periodi di competenza stessi;
- b) le iscrizioni, le anzianità e le ammissioni alla prosecuzione volontaria della contribuzione riconosciute e l'importo delle pensioni in corso di godimento liquidato in ottemperanza alle norme vigenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono confermate per tutti gli aventi diritto, ferma rimanendo l'applicazione delle presenti norme per la liquidazione delle nuove pensioni, anche di reversibilità;
- c) le anzianità convenzionali riconosciute in forma scritta dal Fondo ai sensi di quanto disposto dall'accordo sindacale 1° giugno 1976 si applicano ai fini della determinazione dell'anzianità pensionistica;
- d) ai beneficiari che alla data del 31 dicembre 1985 risultino titolari di distinte posizioni assicurative in seno alle gestioni Fondo Previdenza Lavoratori Giornali e Fondo Previdenza Dirigenti Giornali, è data facoltà di poter esercitare, nei termini di cui al precedente art. 36, il diritto alla ricongiunzione previdenziale di cui all'art. 35, anche in assenza dei requisiti minimi di contribuzione ivi previsti;
- e) l'esercizio della facoltà di cui all'art. 35 comporta la revoca del riconoscimento di eventuali anzianità convenzionali intervenuto ai sensi dall'accordo sindacale 9 novembre 1973 e successivamente richiamato negli accordi sindacali 3 gennaio 1974 e 1° giugno 1976.

Art. 53 - Disposizioni eventuali. - Per quanto non previsto dalle presenti norme valgono le disposizioni di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione e per esso, in caso di urgenza e salvo ratifica, dal Comitato Direttivo del Fondo.

Art. 54 - Foro competente per le controversie. - Per ogni controversia che possa insorgere tra il Fondo, le aziende e gli enti, i dirigenti e loro aventi causa, in relazione all'applicazione del presente Regolamento, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 55 - Entrata in vigore del Regolamento. - Le disposizioni di cui al presente Regolamento decorrono dal 1 ottobre 2015.

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA (in vigore dal 01/01/2022)

PREMESSA

Al fine di mantenere l'equilibrio attuariale tra pensioni erogate dal Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani e montanti accumulati dai lavoratori aderenti, lo Studio Micocci & Partners ha aggiornato i tassi di conversione in rendita sulla base delle seguenti ipotesi:

- tavole di sopravvivenza A62 (60M-40F) (che sono le più recenti applicate per la valorizzazione delle pensioni da parte delle entità che convertono in rendita il risparmio previdenziale degli iscritti);
- tasso tecnico 0 (equivalente alla garanzia di restituzione del capitale) - sconto dell'1,25%;
- presenza o meno di un coniuge.

Le tabelle successive mostrano i risultati in caso di:

- A. dante causa che sceglie la modalità di pagamento della pensione senza reversibilità (Tavola 1.a in caso di dante causa sano - Tavola 2.a in caso di dante causa invalido);
- B. dante causa che sceglie la modalità di pagamento della pensione con l'opzione di reversibilità (Tavola 1.b in caso di dante causa sano - Tavola 2.b in caso di dante causa invalido).

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

ALLEGATO 1: Coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua, con frazionamento mensile, delle somme accumulate nei conti individuali.

Tav. 1.a - coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua, con frazionamento mensile, di un'unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni dirette senza diritto di reversibilità e pensioni indirette per i superstiti dell'attivo deceduto.

Età	Coeff.te	Età	Coeff.te
20	0,01433	48	0,02363
21	0,01453	49	0,02418
22	0,01474	50	0,02476
23	0,01496	51	0,02537
24	0,01518	52	0,02601
25	0,01542	53	0,02668
26	0,01565	54	0,02738
27	0,01590	55	0,02812
28	0,01615	56	0,02889
29	0,01641	57	0,02971
30	0,01668	58	0,03057
31	0,01696	59	0,03149
32	0,01725	60	0,03245
33	0,01754	61	0,03347
34	0,01785	62	0,03456
35	0,01816	63	0,03571
36	0,01849	64	0,03693
37	0,01883	65	0,03823
38	0,01919	66	0,03961
39	0,01955	67	0,04109
40	0,01994	68	0,04268
41	0,02034	69	0,04438
42	0,02075	70	0,04621
43	0,02118	71	0,04819
44	0,02163	72	0,05032
45	0,02210	73	0,05263
46	0,02259	74	0,05513
47	0,02310	75	0,05784

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

Tav. 1.b – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile, con frazionamento mensile, di un'unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni con reversibilità al coniuge superstite del 60% della rendita pensionistica principale.

ETA' SUPERSTITE	ETA' ASSICURATO																									
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	0,01412	0,01420	0,01429	0,01437	0,01446	0,01455	0,01463	0,01472	0,01481	0,01490	0,01499	0,01508	0,01518	0,01527	0,01536	0,01546	0,01555	0,01565	0,01575	0,01584	0,01594	0,01604	0,01614	0,01624	0,01634	0,01644
2	0,01411	0,01419	0,01427	0,01436	0,01444	0,01452	0,01461	0,01469	0,01478	0,01487	0,01495	0,01504	0,01513	0,01522	0,01531	0,01540	0,01549	0,01559	0,01568	0,01577	0,01587	0,01596	0,01605	0,01615	0,01624	0,01634
3	0,01422	0,01430	0,01439	0,01447	0,01455	0,01464	0,01472	0,01481	0,01490	0,01499	0,01508	0,01517	0,01526	0,01535	0,01544	0,01553	0,01562	0,01572	0,01581	0,01591	0,01600	0,01610	0,01619	0,01629	0,01639	0,01648
4	0,01434	0,01442	0,01451	0,01459	0,01468	0,01476	0,01485	0,01494	0,01503	0,01512	0,01521	0,01530	0,01539	0,01548	0,01558	0,01567	0,01576	0,01586	0,01596	0,01605	0,01615	0,01625	0,01634	0,01644	0,01654	0,01664
5	0,01446	0,01454	0,01463	0,01472	0,01480	0,01489	0,01498	0,01507	0,01516	0,01525	0,01534	0,01544	0,01553	0,01562	0,01572	0,01581	0,01591	0,01601	0,01611	0,01620	0,01630	0,01640	0,01650	0,01660	0,01670	0,01680
6	0,01458	0,01467	0,01476	0,01484	0,01493	0,01502	0,01511	0,01520	0,01530	0,01539	0,01548	0,01558	0,01567	0,01577	0,01586	0,01596	0,01606	0,01616	0,01626	0,01636	0,01646	0,01656	0,01666	0,01677	0,01687	0,01697
7	0,01471	0,01479	0,01488	0,01497	0,01506	0,01516	0,01525	0,01534	0,01544	0,01553	0,01563	0,01572	0,01582	0,01592	0,01601	0,01611	0,01621	0,01632	0,01642	0,01652	0,01662	0,01673	0,01683	0,01693	0,01704	0,01714
8	0,01483	0,01492	0,01501	0,01511	0,01520	0,01529	0,01539	0,01548	0,01558	0,01567	0,01577	0,01587	0,01597	0,01607	0,01617	0,01627	0,01637	0,01647	0,01658	0,01668	0,01679	0,01689	0,01700	0,01711	0,01721	0,01732
9	0,01496	0,01506	0,01515	0,01524	0,01534	0,01543	0,01553	0,01562	0,01572	0,01582	0,01592	0,01602	0,01612	0,01622	0,01632	0,01643	0,01653	0,01664	0,01674	0,01685	0,01696	0,01706	0,01717	0,01728	0,01739	0,01750
10	0,01510	0,01519	0,01528	0,01538	0,01548	0,01557	0,01567	0,01577	0,01587	0,01597	0,01607	0,01617	0,01628	0,01638	0,01648	0,01659	0,01670	0,01680	0,01691	0,01702	0,01713	0,01724	0,01735	0,01746	0,01757	0,01768
11	0,01523	0,01533	0,01542	0,01552	0,01562	0,01572	0,01582	0,01592	0,01602	0,01612	0,01622	0,01633	0,01643	0,01654	0,01665	0,01675	0,01686	0,01697	0,01708	0,01719	0,01731	0,01742	0,01753	0,01764	0,01776	0,01787
12	0,01537	0,01546	0,01556	0,01566	0,01576	0,01586	0,01596	0,01607	0,01617	0,01628	0,01638	0,01649	0,01660	0,01670	0,01681	0,01692	0,01703	0,01715	0,01726	0,01737	0,01749	0,01760	0,01772	0,01783	0,01795	0,01807
13	0,01550	0,01560	0,01570	0,01581	0,01591	0,01601	0,01612	0,01622	0,01633	0,01643	0,01654	0,01665	0,01676	0,01687	0,01698	0,01709	0,01721	0,01732	0,01744	0,01755	0,01767	0,01779	0,01790	0,01802	0,01814	0,01826
14	0,01564	0,01575	0,01585	0,01595	0,01606	0,01616	0,01627	0,01638	0,01649	0,01659	0,01670	0,01682	0,01693	0,01704	0,01715	0,01727	0,01738	0,01750	0,01762	0,01774	0,01786	0,01798	0,01810	0,01822	0,01834	0,01846
15	0,01579	0,01589	0,01600	0,01610	0,01621	0,01632	0,01643	0,01654	0,01665	0,01676	0,01687	0,01698	0,01710	0,01721	0,01733	0,01745	0,01757	0,01768	0,01781	0,01793	0,01805	0,01817	0,01829	0,01842	0,01854	0,01867
16	0,01593	0,01604	0,01615	0,01625	0,01636	0,01647	0,01659	0,01670	0,01681	0,01692	0,01704	0,01716	0,01727	0,01739	0,01751	0,01763	0,01775	0,01787	0,01799	0,01812	0,01824	0,01837	0,01849	0,01862	0,01875	0,01888
17	0,01608	0,01619	0,01630	0,01641	0,01652	0,01663	0,01675	0,01686	0,01698	0,01709	0,01721	0,01733	0,01745	0,01757	0,01769	0,01781	0,01794	0,01806	0,01819	0,01831	0,01844	0,01857	0,01870	0,01883	0,01896	0,01909
18	0,01623	0,01634	0,01645	0,01657	0,01668	0,01680	0,01691	0,01703	0,01715	0,01727	0,01739	0,01751	0,01763	0,01775	0,01788	0,01800	0,01813	0,01826	0,01838	0,01851	0,01864	0,01878	0,01891	0,01904	0,01917	0,01931
19	0,01638	0,01649	0,01661	0,01672	0,01684	0,01696	0,01708	0,01720	0,01732	0,01744	0,01756	0,01769	0,01781	0,01794	0,01807	0,01819	0,01832	0,01845	0,01859	0,01872	0,01885	0,01898	0,01912	0,01926	0,01939	0,01953
20	0,01653	0,01665	0,01677	0,01689	0,01701	0,01713	0,01725	0,01737	0,01749	0,01762	0,01774	0,01787	0,01800	0,01813	0,01826	0,01839	0,01852	0,01866	0,01879	0,01893	0,01906	0,01920	0,01934	0,01948	0,01962	0,01976
21	0,01669	0,01681	0,01693	0,01705	0,01717	0,01730	0,01742	0,01755	0,01767	0,01780	0,01793	0,01806	0,01819	0,01832	0,01845	0,01859	0,01872	0,01886	0,01900	0,01914	0,01928	0,01942	0,01956	0,01970	0,01985	0,01999
22	0,01684	0,01697	0,01709	0,01722	0,01734	0,01747	0,01760	0,01773	0,01786	0,01799	0,01812	0,01825	0,01838	0,01852	0,01866	0,01879	0,01893	0,01907	0,01921	0,01936	0,01950	0,01964	0,01979	0,01993	0,02008	0,02023
23	0,01700	0,01713	0,01726	0,01739	0,01751	0,01764	0,01778	0,01791	0,01804	0,01817	0,01831	0,01845	0,01858	0,01872	0,01886	0,01900	0,01914	0,01929	0,01943	0,01958	0,01972	0,01987	0,02002	0,02017	0,02032	0,02047
24	0,01716	0,01729	0,01743	0,01756	0,01769	0,01782	0,01796	0,01809	0,01823	0,01837	0,01851	0,01864	0,01879	0,01893	0,01907	0,01921	0,01936	0,01951	0,01966	0,01980	0,01995	0,02011	0,02026	0,02041	0,02057	0,02072

L.go A. Ponchielli n. 4 - 00198 Roma - tel L. 06/8543269 - fax 06/8541948

C.F.: 80148710587 www.predirgio.it - E-mail: contatto@predirgio.it

Pec: fondodirigentigiornali@pcert.it

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

25	0,01733	0,01746	0,01760	0,01773	0,01787	0,01801	0,01814	0,01828	0,01842	0,01856	0,01870	0,01885	0,01899	0,01914	0,01928	0,01943	0,01958	0,01973	0,01988	0,02004	0,02019	0,02035	0,02050	0,02066	0,02082	0,02098
26	0,01749	0,01763	0,01777	0,01791	0,01805	0,01819	0,01833	0,01847	0,01862	0,01876	0,01891	0,01905	0,01920	0,01935	0,01950	0,01965	0,01981	0,01996	0,02012	0,02027	0,02043	0,02059	0,02075	0,02091	0,02108	0,02124
27	0,01766	0,01780	0,01794	0,01809	0,01823	0,01838	0,01852	0,01867	0,01882	0,01897	0,01912	0,01927	0,01942	0,01957	0,01973	0,01988	0,02004	0,02020	0,02036	0,02052	0,02068	0,02084	0,02101	0,02117	0,02134	0,02151
28	0,01782	0,01797	0,01812	0,01827	0,01842	0,01857	0,01872	0,01887	0,01902	0,01917	0,01933	0,01948	0,01964	0,01979	0,01995	0,02011	0,02027	0,02044	0,02060	0,02077	0,02093	0,02110	0,02127	0,02144	0,02161	0,02178
29	0,01799	0,01815	0,01830	0,01845	0,01861	0,01876	0,01891	0,01907	0,01923	0,01938	0,01954	0,01970	0,01986	0,02002	0,02019	0,02035	0,02052	0,02068	0,02085	0,02102	0,02119	0,02136	0,02154	0,02171	0,02189	0,02207
30	0,01816	0,01832	0,01848	0,01864	0,01880	0,01895	0,01911	0,01927	0,01943	0,01960	0,01976	0,01992	0,02009	0,02025	0,02042	0,02059	0,02076	0,02093	0,02111	0,02128	0,02146	0,02163	0,02181	0,02199	0,02217	0,02235
31	0,01833	0,01850	0,01866	0,01882	0,01899	0,01915	0,01932	0,01948	0,01965	0,01981	0,01998	0,02015	0,02032	0,02049	0,02066	0,02084	0,02101	0,02119	0,02137	0,02155	0,02173	0,02191	0,02209	0,02228	0,02246	0,02265
32	0,01850	0,01867	0,01884	0,01901	0,01918	0,01935	0,01952	0,01969	0,01986	0,02003	0,02021	0,02038	0,02056	0,02073	0,02091	0,02109	0,02127	0,02145	0,02163	0,02182	0,02200	0,02219	0,02238	0,02257	0,02276	0,02295
33	0,01867	0,01885	0,01902	0,01920	0,01937	0,01955	0,01973	0,01990	0,02008	0,02026	0,02044	0,02062	0,02080	0,02098	0,02116	0,02134	0,02153	0,02172	0,02191	0,02210	0,02229	0,02248	0,02267	0,02287	0,02306	0,02326
34	0,01884	0,01902	0,01921	0,01939	0,01957	0,01975	0,01994	0,02012	0,02030	0,02048	0,02067	0,02085	0,02104	0,02123	0,02142	0,02160	0,02180	0,02199	0,02218	0,02238	0,02258	0,02277	0,02297	0,02317	0,02338	0,02358
35	0,01901	0,01920	0,01939	0,01958	0,01977	0,01996	0,02015	0,02033	0,02052	0,02071	0,02090	0,02110	0,02129	0,02148	0,02168	0,02187	0,02207	0,02227	0,02247	0,02267	0,02287	0,02308	0,02328	0,02349	0,02370	0,02391
36	0,01917	0,01937	0,01957	0,01977	0,01996	0,02016	0,02036	0,02055	0,02075	0,02095	0,02114	0,02134	0,02154	0,02174	0,02194	0,02214	0,02235	0,02255	0,02276	0,02297	0,02318	0,02339	0,02360	0,02381	0,02403	0,02424
37	0,01933	0,01954	0,01975	0,01996	0,02016	0,02037	0,02057	0,02077	0,02098	0,02118	0,02139	0,02159	0,02180	0,02200	0,02221	0,02242	0,02263	0,02284	0,02306	0,02327	0,02349	0,02370	0,02392	0,02414	0,02436	0,02459
38	0,01950	0,01971	0,01993	0,02014	0,02036	0,02057	0,02078	0,02100	0,02121	0,02142	0,02163	0,02185	0,02206	0,02227	0,02249	0,02270	0,02292	0,02314	0,02336	0,02358	0,02381	0,02403	0,02425	0,02448	0,02471	0,02494
39	0,01965	0,01988	0,02011	0,02033	0,02055	0,02078	0,02100	0,02122	0,02144	0,02166	0,02188	0,02210	0,02232	0,02255	0,02277	0,02299	0,02322	0,02345	0,02367	0,02390	0,02413	0,02436	0,02460	0,02483	0,02507	0,02531
40	0,01981	0,02005	0,02028	0,02052	0,02075	0,02098	0,02121	0,02144	0,02167	0,02190	0,02213	0,02236	0,02259	0,02282	0,02305	0,02329	0,02352	0,02376	0,02399	0,02423	0,02447	0,02471	0,02495	0,02519	0,02544	0,02568
41	0,01996	0,02021	0,02045	0,02070	0,02094	0,02118	0,02143	0,02167	0,02191	0,02215	0,02239	0,02263	0,02286	0,02310	0,02334	0,02359	0,02383	0,02407	0,02432	0,02456	0,02481	0,02506	0,02531	0,02556	0,02581	0,02607
42	0,02011	0,02036	0,02062	0,02088	0,02113	0,02138	0,02164	0,02189	0,02214	0,02239	0,02264	0,02289	0,02314	0,02339	0,02364	0,02389	0,02414	0,02439	0,02465	0,02490	0,02516	0,02542	0,02567	0,02594	0,02620	0,02646
43	0,02025	0,02052	0,02078	0,02105	0,02132	0,02158	0,02185	0,02211	0,02237	0,02263	0,02289	0,02316	0,02342	0,02368	0,02394	0,02420	0,02446	0,02472	0,02499	0,02525	0,02552	0,02578	0,02605	0,02632	0,02659	0,02687
44	0,02038	0,02066	0,02094	0,02122	0,02150	0,02178	0,02205	0,02233	0,02260	0,02288	0,02315	0,02342	0,02369	0,02396	0,02424	0,02451	0,02478	0,02506	0,02533	0,02561	0,02588	0,02616	0,02644	0,02672	0,02700	0,02729
45	0,02051	0,02080	0,02109	0,02139	0,02168	0,02197	0,02225	0,02254	0,02283	0,02312	0,02340	0,02369	0,02397	0,02426	0,02454	0,02482	0,02511	0,02539	0,02568	0,02597	0,02625	0,02654	0,02683	0,02712	0,02742	0,02771
46	0,02064	0,02094	0,02124	0,02154	0,02185	0,02215	0,02245	0,02275	0,02306	0,02336	0,02365	0,02395	0,02425	0,02455	0,02485	0,02514	0,02544	0,02574	0,02604	0,02634	0,02663	0,02694	0,02724	0,02754	0,02785	0,02815
47	0,02075	0,02107	0,02138	0,02170	0,02201	0,02233	0,02265	0,02296	0,02328	0,02359	0,02390	0,02422	0,02453	0,02484	0,02515	0,02546	0,02577	0,02609	0,02640	0,02671	0,02702	0,02733	0,02765	0,02797	0,02828	0,02860
48	0,02086	0,02119	0,02152	0,02184	0,02217	0,02250	0,02283	0,02316	0,02349	0,02382	0,02415	0,02448	0,02481	0,02513	0,02546	0,02578	0,02611	0,02644	0,02676	0,02709	0,02742	0,02774	0,02807	0,02840	0,02873	0,02907
49	0,02097	0,02130	0,02164	0,02198	0,02233	0,02267	0,02302	0,02336	0,02371	0,02405	0,02439	0,02474	0,02508	0,02542	0,02576	0,02611	0,02645	0,02679	0,02713	0,02747	0,02781	0,02816	0,02850	0,02884	0,02919	0,02954
50	0,02106	0,02141	0,02176	0,02212	0,02247	0,02283	0,02319	0,02355	0,02391	0,02427	0,02463	0,02499	0,02535	0,02571	0,02607	0,02643	0,02679	0,02715	0,02750	0,02786	0,02822	0,02858	0,02894	0,02930	0,02966	0,03002
51	0,02116	0,02151	0,02188	0,02224	0,02261	0,02298	0,02336	0,02373	0,02411	0,02449	0,02486	0,02524	0,02562	0,02600	0,02637	0,02675	0,02713	0,02750	0,02788	0,02825	0,02863	0,02901	0,02938	0,02976	0,03014	0,03052

L.go A. Ponchielli n. 4 - 00198 Roma - tel. 06/8543269 - fax 06/8541948
 C.F.: 80148710587 www.predirgio.it - E-mail: contatto@predirgio.it
 Pec: fondodirigenti Giornali@pcert.it

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

52	0,02124	0,02161	0,02198	0,02236	0,02274	0,02313	0,02352	0,02391	0,02430	0,02470	0,02509	0,02549	0,02588	0,02628	0,02667	0,02707	0,02746	0,02786	0,02826	0,02865	0,02905	0,02944	0,02983	0,03023	0,03063	0,03103
53	0,02132	0,02170	0,02208	0,02247	0,02287	0,02327	0,02367	0,02408	0,02448	0,02490	0,02531	0,02572	0,02614	0,02655	0,02697	0,02738	0,02780	0,02822	0,02863	0,02905	0,02946	0,02988	0,03029	0,03071	0,03113	0,03154
54	0,02139	0,02178	0,02217	0,02257	0,02298	0,02339	0,02381	0,02423	0,02466	0,02509	0,02552	0,02595	0,02639	0,02682	0,02726	0,02770	0,02813	0,02857	0,02901	0,02945	0,02988	0,03032	0,03076	0,03119	0,03163	0,03207
55	0,02146	0,02185	0,02226	0,02267	0,02309	0,02352	0,02395	0,02438	0,02483	0,02527	0,02572	0,02617	0,02663	0,02708	0,02754	0,02800	0,02846	0,02892	0,02938	0,02984	0,03030	0,03076	0,03122	0,03168	0,03215	0,03261
56	0,02152	0,02192	0,02234	0,02276	0,02319	0,02363	0,02407	0,02453	0,02498	0,02545	0,02591	0,02639	0,02686	0,02734	0,02782	0,02830	0,02878	0,02927	0,02975	0,03024	0,03072	0,03121	0,03169	0,03218	0,03267	0,03316
57	0,02157	0,02199	0,02241	0,02284	0,02328	0,02373	0,02419	0,02466	0,02513	0,02561	0,02610	0,02659	0,02708	0,02758	0,02809	0,02859	0,02910	0,02961	0,03012	0,03063	0,03114	0,03166	0,03217	0,03268	0,03319	0,03371
58	0,02162	0,02204	0,02248	0,02292	0,02337	0,02383	0,02430	0,02478	0,02527	0,02577	0,02627	0,02678	0,02730	0,02782	0,02834	0,02887	0,02941	0,02994	0,03048	0,03102	0,03156	0,03210	0,03264	0,03318	0,03373	0,03427
59	0,02167	0,02210	0,02254	0,02299	0,02345	0,02392	0,02440	0,02490	0,02540	0,02591	0,02643	0,02696	0,02750	0,02804	0,02859	0,02915	0,02971	0,03027	0,03084	0,03140	0,03197	0,03254	0,03311	0,03369	0,03426	0,03484
60	0,02171	0,02214	0,02259	0,02305	0,02352	0,02400	0,02450	0,02500	0,02552	0,02605	0,02659	0,02714	0,02769	0,02826	0,02883	0,02941	0,03000	0,03059	0,03118	0,03178	0,03238	0,03298	0,03358	0,03419	0,03480	0,03541
61	0,02175	0,02219	0,02264	0,02311	0,02358	0,02408	0,02458	0,02510	0,02563	0,02617	0,02673	0,02730	0,02787	0,02846	0,02906	0,02966	0,03027	0,03089	0,03152	0,03214	0,03278	0,03341	0,03405	0,03469	0,03533	0,03598
62	0,02178	0,02223	0,02269	0,02316	0,02364	0,02414	0,02466	0,02519	0,02573	0,02629	0,02686	0,02745	0,02804	0,02865	0,02927	0,02990	0,03054	0,03118	0,03184	0,03250	0,03316	0,03383	0,03451	0,03518	0,03587	0,03655
63	0,02182	0,02226	0,02273	0,02320	0,02370	0,02421	0,02473	0,02527	0,02583	0,02640	0,02699	0,02759	0,02820	0,02883	0,02947	0,03012	0,03079	0,03147	0,03215	0,03284	0,03354	0,03425	0,03496	0,03567	0,03639	0,03712
64	0,02184	0,02230	0,02276	0,02325	0,02375	0,02426	0,02480	0,02535	0,02591	0,02650	0,02710	0,02771	0,02835	0,02900	0,02966	0,03034	0,03103	0,03173	0,03245	0,03317	0,03391	0,03465	0,03540	0,03615	0,03692	0,03768
65	0,02187	0,02233	0,02280	0,02329	0,02379	0,02432	0,02486	0,02542	0,02599	0,02659	0,02720	0,02783	0,02848	0,02915	0,02983	0,03054	0,03125	0,03199	0,03273	0,03349	0,03426	0,03504	0,03583	0,03662	0,03743	0,03824
66	0,02189	0,02235	0,02283	0,02332	0,02383	0,02436	0,02491	0,02548	0,02606	0,02667	0,02730	0,02794	0,02861	0,02929	0,03000	0,03072	0,03146	0,03222	0,03300	0,03379	0,03459	0,03541	0,03624	0,03708	0,03793	0,03879
67	0,02191	0,02238	0,02286	0,02335	0,02387	0,02440	0,02496	0,02553	0,02613	0,02675	0,02738	0,02804	0,02872	0,02942	0,03015	0,03089	0,03166	0,03245	0,03325	0,03407	0,03491	0,03577	0,03664	0,03752	0,03842	0,03933
68	0,02193	0,02240	0,02288	0,02338	0,02390	0,02444	0,02500	0,02558	0,02619	0,02681	0,02746	0,02813	0,02883	0,02954	0,03029	0,03105	0,03184	0,03265	0,03349	0,03434	0,03522	0,03611	0,03702	0,03795	0,03889	0,03985
69	0,02195	0,02242	0,02290	0,02341	0,02393	0,02448	0,02504	0,02563	0,02624	0,02687	0,02753	0,02821	0,02892	0,02966	0,03041	0,03120	0,03201	0,03285	0,03371	0,03459	0,03550	0,03643	0,03738	0,03836	0,03935	0,04036
70	0,02196	0,02243	0,02292	0,02343	0,02396	0,02451	0,02508	0,02567	0,02629	0,02693	0,02760	0,02829	0,02901	0,02976	0,03053	0,03133	0,03217	0,03303	0,03391	0,03483	0,03577	0,03674	0,03773	0,03875	0,03979	0,04085

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

Poiché i coefficienti di conversione sono calcolati con l'ipotesi di rendimento tecnico nullo, è opportuno prevedere un meccanismo di rivalutazione delle pensioni sulla base del tasso derivante dalla gestione finanziaria delle riserve del Fondo.

In particolare, con riferimento al singolo pensionato, indicando con:

$R(t)$: la rata di pensione all'epoca t (con t espresso in anni)

$R(t + 1)$: la rata di pensione all'epoca $t + 1$

$i(t)$: il rendimento realizzato dal Fondo sull'investimento delle riserve tra le epoche t e $t+1$

β : la percentuale decisa anno per anno dal CDA del Fondo sulla base delle esigenze di copertura delle spese di gestione o in base ad altre logiche di efficienza e sostenibilità attuariale della gestione

sarà:

$$R(t + 1) = R(t) * (1 + \beta * i(t))$$

Al fine di garantire la sostenibilità dei coefficienti di conversione nel lungo periodo si raccomanda di prevedere meccanismi di aggiornamento degli stessi automatici e basati sulla pubblicazione delle nuove tavole di sopravvivenza dei percettori di rendite che viene realizzata annualmente dagli istituti di ricerca e dall'ISTAT.

Quanto precede al fine di evitare l'obsolescenza delle basi tecniche utilizzate con le ovvie ripercussioni sulla tenuta tecnico - attuariale del Fondo.